NUOVO ORDINAMENTO DEGLI ENTI LIRICI E DELLE ATTIVITA' MUSICALI

# Art. 15

## Collegio dei revisori

L'amministrazione degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate e' sottoposta al controllo di un Collegio dei revisori il quale effettua il riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed esegue verifiche di cassa. I revisori esercitano il loro mandato anche individualmente e assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione. Il Collegio dei revisori dei conti e' nominato, per la durata di un quadriennio, con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo ed e' costituito da quattro componenti effettivi e da quattro supplenti, designati tre, rispettivamente, dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo, dal Ministro per il tesoro e dal prefetto tra funzionari delle rispettive Amministrazioni, ed uno dal Consiglio comunale fra persone estranee all'Amministrazione comunale, e non da essa dipendenti. Il Collegio elegge nel suo seno il presidente. Ai revisori dei conti spetta un compenso annuo a carico dell'ente la cui misura e' fissata dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo di concerto con il Ministro per il tesoro. In caso di vacanza nel corso del quadriennio, si provvede alla sostituzione nello stesso modo previsto per la nomina. Il nuovo revisore rimane in carica sino alla data di scadenza del mandato del suo predecessore.

Versione in vigore dal 1 ottobre 1967, non più in vigore dal 23 maggio 1998 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attivita' musicali |
| Estremi | Legge 14 agosto 1967, n. 800 |
| Titolo | II — Enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 1967 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuovo-ordinamento-degli-enti-lirici-e-delle-attivita-musicali/art-15-collegio-dei-revisori/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it